

Titolo Specifico: “FISCAL COMPACT ”

L. 116 del 23 luglio 2012 “Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo Europeo di Stabilità. (MES) con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012 (12G0143)”

Promulgato il 29 luglio 2012 dal Presidente della Repubblica.

Scheda di Aggiornamento a cura di Anna Paschero

Azione Amministrativa: Finanza pubblica – rispetto della regola aurea del pareggio del bilancio e della riduzione del rapporto Debito/PIL.

Enti coinvolti: Stato, Enti territoriali

Novità: Ha influito sul contenuto della Legge di Stabilità 2014 (L. 147 /2013) La Commissione UE, sulla base degli impegni assunti con il Trattato, sottopone ad un preventivo esame, con l'adozione di pareri, consigli e relazioni, le finanziarie nazionali dei 13 Stati Membri dell'area euro, oltre a Croazia, Lituania e Polonia. Questo esame è la prima conseguenza delle nuove regole di bilancio entrate in vigore il 30 maggio scorso **relative al rafforzamento della sorveglianza di bilancio nell'area dell'euro**. L'obiettivo è quello di accertare che i documenti programmatici di bilancio siano in linea con gli obiettivi di bilancio del Patto di Stabilità e di Crescita. Ad un primo esame della nostra Legge di Stabilità 2014 la Commissione aveva invitato le autorità italiane a ridurre il debito pubblico con maggior energia nel 2014, rispetto a quanto previsto dal Governo. (0,12% del PIL rispetto all'impegno UE dello 0,66%). (vedi doc. 131115 “Budget plan general” allegato) Successivamente l'Eurogruppo ha riconosciuto lo sforzo di non incremento del debito e l'importanza delle norme contenute nella legge di stabilità, avendo riguardo alle privatizzazioni, anche se esse costituiscono una misura “una tantum”. Di qui l'invito ad adottare misure “strutturali” anticipando le misure di **revisione della spesa** pubblica, perché abbiano effetto già nel 2014, affinché Bruxelles possa permettere all'Italia di utilizzare la “clausola per gli investimenti” nello stesso anno. Secondo la Commissione Europea l'Italia, infatti, potrebbe non essere ammessa a causa dell'evoluzione sfavorevole del proprio debito pubblico essendo a rischio di sfornamento dei parametri nel caso in cui la legge finanziaria subisse un annacquamento in Parlamento.

Linea del PD: Il Trattato, ratificato all'unanimità dai Gruppi PD di Camera e Senato, è stato criticato da Epifani per l'eccessivo rigore imposto ai conti pubblici italiani.

Riferimenti normativi:

Europa: Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'unione economica e monetaria sottoscritto da 25 Paesi, tra cui l'Italia, il 2 marzo 2012

Italia : Legge Costituzionale 20 aprile 2012 n. 1

Legge 23 luglio 2012 n. 116

Legge 24 dicembre 2012 n. 243

Riferimenti bibliografici e sitografici:

http://www.european-council.europa.eu/media/639226/10_tscg.it.12.pdf

<http://documenti.camera.it/leg16/resoconti/assemblea/html/sed0669/sommario.pdf>

<http://www.normattiva.it/do/atto/export>

Per approfondire:

Il 2 marzo 2012 i 25 capi di Stato o di governo di tutti gli Stati membri dell'UE, ad eccezione del Regno Unito e della Repubblica Ceca, hanno firmato il trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'unione economica e monetaria, che mira a salvaguardare la stabilità il coordinamento e la *governance* di tutta la zona euro. Il trattato prevede che i bilanci nazionali siano in pareggio o in avanzo. Questa regola deve essere incorporata nella legislazione nazionale entro un anno dalla sua entrata in vigore, tramite disposizioni il cui rispetto è garantito lungo tutto il processo di bilancio nazionale. Con la legge Costituzionale 20 aprile 2012 n. 1 il Parlamento Italiano ha modificato l'art. 81 introducendo il principio dell'equilibrio strutturale delle entrate e delle spese del bilancio. Con legge 24 dicembre 2012 n. 243 sono state dettate le disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81 della Costituzione. La regola sarà considerata rispettata se sarà conseguito l'obiettivo di medio termine specifico per paese, quale definito nel patto di stabilità e crescita riveduto, con il limite inferiore di disavanzo strutturale dello 0,5% del PIL. Qualora si constatino deviazioni significative da tale obiettivo o dal percorso di avvicinamento a tale obiettivo sarà attivato automaticamente un meccanismo di correzione. Il meccanismo include l'obbligo di attuare misure adeguate in un periodo di tempo definito. Il recepimento della regola sul pareggio di bilancio può essere verificato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. La sentenza della Corte è vincolante e può essere seguita da sanzioni finanziarie qualora lo Stato membro interessato non vi si sia conformato. Le parti contraenti la cui moneta è l'euro si impegnano ad adottare le decisioni del Consiglio nel quadro di una procedura per i disavanzi eccessivi a meno che una maggioranza qualificata non vi si opponga.

Il nuovo trattato prevede anche il coordinamento delle politiche economiche e la convergenza: le parti contraenti devono comunicare i rispettivi piani di emissione del debito pubblico e assicurare che le

grandi riforme di politica economica siano discusse preventivamente e, ove approvate, coordinate tra loro.

Si terranno riunioni informali del Vertice euro cui parteciperanno i capi di Stato o di governo dei paesi della zona euro. I capi di Stato o di governo delle parti contraenti la cui moneta non è l'euro parteciperanno a discussioni delle riunioni del Vertice relative, ad esempio, alla competitività o alle regole fondamentali che si applicheranno alla zona euro. Ove opportuno e almeno una volta all'anno, essi parteciperanno a discussioni su questioni specifiche di attuazione del trattato.

Copertura finanziaria

L'Art. 3 della Legge 23 luglio 2012 n. 116 prevede che gli stati membri contribuiscano alla sottoscrizione del capitale del Meccanismo Europeo di Stabilità, mediante i versamenti stabiliti dagli articoli 9 e 41 del Trattato medesimo. A partire dall'anno 2012 sono state autorizzate emissioni di titoli di Stato a medio-lungo termine, le cui caratteristiche sono stabilite con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, destinando a tale scopo tutto o parte del netto ricavo delle emissioni stesse. Tali importi non sono computati nel limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio e nel livello massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge di stabilità. Per tali effetti i membri del MES sono impegnati irrevocabilmente e incondizionatamente a versare la propria quota di capitale. Per l'Italia la quota rappresenta il 17,9137% del totale, (700 miliardi di Euro) , che corrisponde a **125 miliardi 395 milioni 900 mila Euro**. L'apporto iniziale dell'Italia è pari a 14 miliardi e 330 milioni di €, suddiviso in rate da 2 miliardi e 866 milioni. Due delle cinque rate sono state versate nel 2012, altre due saranno versate nel 2013 e la quinta a luglio 2014. L'apporto iniziale potrà essere incrementato ove necessario, attraverso ulteriori apporti a chiamata necessari ad erogare prestiti a stati membri in difficoltà finanziarie, che potranno essere esonerati dal conferire nuovo capitale.

Quali conseguenze comporta per la politica economica italiana ? Sostanzialmente due:

1) **Non superare un deficit/Pil superiore allo 0,5%** (e non più 3%) salvo circostanze eccezionali e salvo per i Paesi che hanno un rapporto debito/Pil inferiore al 60%). Inoltre il pareggio di bilancio, viene esteso ai bilanci di tutta la Pubblica Amministrazione e non solo al bilancio dello Stato. (vedi regola aurea introdotta in Costituzione con la modifica dell'Art. 81) Prevedere automatici meccanismi di correzione in caso di deviazioni dall'obiettivo del pareggio di bilancio (es. aumento delle imposte, riduzione della spesa pubblica)

2) **ridurre il rapporto debito/pil quando superiore al 60%, ad un ritmo di 1/20 l'anno della differenza tra il rapporto attuale e quello del 60%**, accettando la collaborazione delle istituzioni comunitarie nel definire un percorso di risanamento nel caso in cui il paese sia sottoposto alla procedure per disavanzo eccessivo. Quest'ultimo è il caso dell'Italia dove il debito è attualmente pari a oltre il 133% del PIL. Questa regola non comporterebbe ulteriori sacrifici agli italiani se, una volta ottenuto il pareggio di bilancio, fosse possibile registrare una crescita in termini nominali di 2,5/3 punti percentuali per ridurre automaticamente il rapporto debito/PIL. Poichè questa aspettativa è ancora lontana dal manifestarsi ne deriva che **circa 56 miliardi di spesa** dovranno essere tagliati ogni anno dal bilancio dello Stato, con conseguenze che tutti possiamo immaginare in termini di sopravvivenza del

nostro stato sociale. Poichè il Fiscal Compact viene applicato solo negli anni di non recessione, il termine dei vent'anni è destinato a slittare in un periodo molto più lungo.

Quali conseguenze sugli enti territoriali, Regioni, Province e Comuni?

La legge di attuazione del principio del pareggio di bilancio è stata approvata al termine della legislatura (legge 24 dicembre 2012, n. 243, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2013), in conformità al dettato della legge costituzionale 20 aprile 2012 n. 1 che ne prevedeva l'approvazione entro il 28 febbraio 2013.

Con le modifiche apportate all'articolo 97 della Costituzione, l'obbligo di assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione Europea, viene esteso a tutte le pubbliche amministrazioni.

Per quanto concerne la disciplina di bilancio degli enti territoriali, la legge costituzionale apporta talune modifiche l'articolo 119 della Costituzione, al fine di specificare che l'autonomia finanziaria degli enti territoriali (Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni), è assicurata nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci; è inoltre costituzionalizzato il principio del concorso di tali enti all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

Con una modifica al sesto comma dell'articolo 119 viene altresì precisato che il ricorso all'indebitamento - che la vigente disciplina costituzionale consente esclusivamente per finanziare spese d'investimento - è subordinato alla contestuale definizione di piani di ammortamento e alla condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio.
